



CITTÀ di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)***

***componente
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)***

in vigore dal 1° gennaio 2014

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e la Legge 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2– Aliquote e detrazioni

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale nei limiti previsti dalla Legge, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Le aliquote potranno essere differenziate sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 3– Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Articolo 4 – Aree fabbricabili

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, al fine di

semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Articolo 5 – Unità collabenti

1. I terreni su cui insiste un fabbricato censito in catasto come unità collabente, qualora ricadenti in zona edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area fabbricabile.

Articolo 6 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 7 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 8 – Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento I.Mu., potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 9 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento Comunale per la disciplina dell'accertamento e della riscossione delle entrate tributarie.

Articolo 10 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria - I.MU. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/03/2012.